



Data 20.09.11 | Protocollo N° 434106 | Class.: E.740.20.10 | Prati. | Fasc. | Allegati N° 5 *pg*

Oggetto: **Trasmissione D.G.R. n. 1458 del 13/09/11- "Influenza aviaria. Misure di prevenzione e controllo nella filiera avicola rurale e nuove disposizioni in materia di monitoraggio".**

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari
delle Az-ULSS del Veneto

Ai Veterinari della filiera avicola

e, p.c., Allo Staff Direzione Sanitaria IZSve

LORO SEDI

In relazione alla D.G.R. n. 1458 del 13 settembre 2011, che si allega alla presente, si forniscono di seguito alcune precisazioni.

1. Vista l'incompatibilità della presente Delibera con quanto precedentemente normato dal Servizio Veterinario regionale sulla medesima materia, sono implicitamente abrogati il D.D.R. n. 152 del 9 maggio 2006 e il D.D.R. n. 82 del 12 aprile 2010. Pertanto, per quanto riguarda la **filiera avicola rurale**, sul territorio regionale si applica quanto previsto dalla vigente normativa nazionale in materia (D.M. 25/06/10), integrata con quanto previsto dalla presente D.G.R. (Allegato B). Per quanto riguarda invece gli **allevamenti avicoli industriali**, ai controlli annuali previsti dal Piano di monitoraggio nazionale Influenza Aviaria vanno aggiunti quelli previsti dal Piano di monitoraggio regionale di cui all'Allegato A alla presente D.G.R.
2. Negli **allevamenti avicoli industriali**, è tuttora vigente l'obbligo di verifica semestrale delle misure di biosicurezza da parte dei Servizi Veterinari, come disposto dall'art. 4 del D.D.R. n. 311 del 15 giugno 2005: di tale verifica dovrà essere lasciata traccia documentale presso l'allevamento ispezionato.
3. I controlli pre-carico nei tacchini da carne destinati al macello vanno effettuati solo negli allevamenti situati nelle "ex-zone di vaccinazione" e "ex-zone di monitoraggio intensivo" per LPAI, con le modalità riportate nell'Allegato A alla presente D.G.R. Sono inoltre fatti salvi i controlli pre-carico previsti dal D.D.R. n. 32 del 23 febbraio 2009 negli allevamenti di tacchini da carne accasati a sessi misti.
4. Le "Aree a rischio" di cui all'Allegato B della presente D.G.R. si riferiscono ai territori della Regione del Veneto soggetti a limitazioni per lo svolgimento di fiere, mercati e mostre avicole (come già definiti con D.D.R. 152/2006 e nota prot. 653832 del 14/11/06). Si evidenzia, infatti, che le "Aree ad elevato rischio" di cui all'O.M. 3/12/10 ("Proroga e modifica dell'O.M. 26/08/05"), per quanto riguarda la Regione del Veneto, non sono mai state individuate.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Infine, alla luce della nuova normativa sui sottoprodotti di origine animale (Reg CE 1069/09 e relative linee guida, di prossima pubblicazione), il punto 2 del paragrafo "Animali morti" di cui all'Allegato 1 del sopraccitato D.D.R. n. 32 del 23/02/09, è da intendersi come segue:

"Al termine di ogni ciclo di allevamento, gli animali morti devono essere inviati a stabilimenti autorizzati ad alto rischio, ai sensi della vigente normativa in materia".

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio Igiene, Nutrizione,
Acque e Specie animali

Dr. Michele Brichese

MB/lf

Servizio: Igiene Nutrizione Acque e specie animali	Dirigente: Dr. Michele Brichese	Tel. 041/2791330	Fax: 041/2791330 - 1374
P.O. Igiene allevamenti e produzioni animali	Referente: Dr.ssa Laura Favero	Tel. 041/2791569	
e-mail: laura.favero@regione.veneto.it	e-mail istituzionale: sanita.animale@regione.veneto.it	Sito Web: www.regione.veneto.it	

*Direzione Prevenzione
Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia*